

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1244/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune** 1
- ★ **Dichiarazione comune riguardante il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43)** 5
- Regolamento (CE) n. 1245/2001 della Commissione del 26 giugno 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 6
- Regolamento (CE) n. 1246/2001 della Commissione, del 26 giugno 2001, che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera per i prodotti cerealicoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio 8
- Regolamento (CE) n. 1247/2001 della Commissione, del 26 giugno 2001, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti cerealicoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, che modifica gli allegati III, X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di sorveglianza epidemiologica e test per l'individuazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili** 12
- Regolamento (CE) n. 1249/2001 della Commissione, del 26 giugno 2001, che stabilisce il quantitativo disponibile nel secondo semestre del 2001 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime d'importazione previsto dall'accordo europeo concluso con la Slovenia 23
- Regolamento (CE) n. 1250/2001 della Commissione, del 26 giugno 2001, che stabilisce i quantitativi disponibili nel secondo semestre del 2001 relativo ai titoli d'importazione per taluni prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) 25

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1251/2001 della Commissione, del 26 giugno 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92 concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope	26
* Regolamento (CE) n. 1252/2001 della Commissione, del 26 giugno 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di <i>Lolium perenne</i> L.	27
* Regolamento (CE) n. 1253/2001 della Commissione, del 26 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo	31
Regolamento (CE) n. 1254/2001 della Commissione, del 26 giugno 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2001	33
Regolamento (CE) n. 1255/2001 della Commissione, del 26 giugno 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli	35
Regolamento (CE) n. 1256/2001 della Commissione, del 26 giugno 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania	37
Regolamento (CE) n. 1257/2001 della Commissione, del 26 giugno 2001, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del quarto trimestre 2001 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra	39
Regolamento (CE) n. 1258/2001 della Commissione, del 26 giugno 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia	41
Regolamento (CE) n. 1259/2001 della Commissione, del 26 giugno 2001, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto di importazione presentate nel mese di giugno 2001 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione	43

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2001/479/CE:

* Decisione del Consiglio, dell'11 giugno 2001, recante nomina di un membro titolare portoghese del Comitato delle regioni	44
---	----

2001/480/CE:

* Decisione del Consiglio, dell'11 giugno 2001, recante nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni	45
--	----

Sommario (segue)

2001/481/CE:

- * **Decisione del Consiglio, dell'11 giugno 2001, recante nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni** 46

2001/482/CE:

- * **Decisione del Consiglio, dell'11 giugno 2001, recante nomina di un membro titolare tedesco del Comitato delle regioni** 47

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1244/2001 DEL CONSIGLIO**del 19 giugno 2001****recante modifica del regolamento (CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le informazioni statistiche relative ai pagamenti diretti versati nel quadro dei vari regimi di sostegno al reddito nell'ambito della politica agricola comune dimostrano che un numero elevato di agricoltori percepisce importi di piccola entità. I regimi di aiuto non fanno distinzione tra gli agricoltori che percepiscono importi di piccola entità e quelli che percepiscono importi più cospicui e le condizioni di ammissibilità nonché le disposizioni amministrative e di controllo sono uguali per tutti.
- (2) L'istituzione di un regime semplificato di aiuti per gli agricoltori che percepiscono importi di piccola entità può contribuire a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori, delle amministrazioni nazionali e della Commissione. È opportuno verificare l'efficacia di tale regime durante un periodo di prova. Gli agricoltori ammessi a beneficiare di importi di piccola entità o disposti ad accettare un importo dell'aiuto inferiore riceverebbero, nel corso di un periodo minimo, un solo pagamento globale all'anno secondo condizioni semplificate. Data la sua applicazione limitata nel tempo, è opportuno che la partecipazione al regime sia facoltativa sia per gli Stati membri che per gli agricoltori i quali, negli Stati membri, decidono di aderirvi.
- (3) Per semplificare le procedure amministrative è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di effettuare pagamenti combinati agli agricoltori che aderiscono al regime semplificato, comprendenti gli aiuti concessi secondo tale regime e quelli previsti da altri regimi di sostegno.
- (4) Fatte salve le norme comuni in vigore relative ai regimi di sostegno diretto previste dal regolamento (CE) n. 1259/1999 ⁽³⁾ e tenendo conto del fatto che il presente regime si applica per un periodo di prova, è opportuno dare alla Commissione la necessaria flessibilità nell'attuazione del regime. Per conseguire tale obiettivo di semplificazione può rivelarsi inoltre necessario prevedere deroghe, in determinati casi debitamente definiti e giustificati, alle norme in vigore previste dai pertinenti regolamenti sui regimi di sostegno nonché del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ⁽⁴⁾.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1259/1999 stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune. È pertanto necessario modificare tale regolamento per inserirvi il presente regime semplificato.

⁽¹⁾ GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 146.

⁽²⁾ Parere formulato il 14.6.2001 (non ancora pubblicato nella GU).

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

⁽⁴⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 (GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6).

- (6) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1259/1999 è modificato come segue:

- 1) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

1. Per gli anni civili 2002-2005 è istituito un regime semplificato, nell'ambito del quale gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i pagamenti relativi ai seguenti regimi di sostegno siano effettuati alle condizioni stabilite nel presente articolo e secondo le modalità adottate per la sua applicazione:

- pagamenti per superficie per i seminativi, inclusi il pagamento per i foraggi insilati, i pagamenti supplementari, i pagamenti per il ritiro dalla produzione, e l'aiuto supplementare per il frumento duro e l'aiuto speciale, come previsto agli articoli 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999 (*),
- aiuto per superficie per i legumi da granella, come disposto all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1577/96 (**),
- pagamento compensativo per superficie per il riso, come previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95 (***),
- premio speciale, premio per vacca nutrice (inclusi i pagamenti per le giovenche e il premio nazionale supplementare per le vacche nutrici, se cofinanziato), pagamenti per l'estensivizzazione nonché pagamenti supplementari versati in aggiunta agli aiuti di cui al presente trattino come disposto agli articoli 4, 6, 10, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999 (****),
- premio per pecora e capra e supplementi per le zone svantaggiate, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98 (*****).

I regolamenti citati al primo comma sono in appresso denominati "pertinenti regolamenti".

2. L'adesione al regime semplificato è facoltativa. I richiedenti possono partecipare a tale regime soltanto se hanno già percepito un aiuto nel quadro di almeno uno dei regimi di sostegno da esso contemplati in ciascuno dei tre anni civili precedenti l'anno della domanda. Gli agricoltori che percepiscono l'aiuto al prepensionamento di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 non possono aderire al regime.

3. L'importo che un agricoltore può percepire nel quadro del regime corrisponde al più elevato degli importi seguenti:

- a) la media degli importi concessi in virtù dei pertinenti regolamenti nei tre anni civili che precedono l'anno della domanda; oppure
- b) il totale degli importi concessi in virtù dei pertinenti regolamenti nell'anno civile che precede l'anno della domanda.

Nel calcolo dei suddetti importi si tiene conto degli aiuti per superficie concessi per il lino e la canapa in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 (*****).

Nel caso in cui si applichi l'articolo 4 del presente regolamento durante i periodi di riferimento di cui alle lettere a) e b), gli importi di cui alle lettere a) e b) sono pari agli importi che sarebbero stati concessi anteriormente all'applicazione dell'articolo 4.

4. L'importo di cui al paragrafo 3 non può essere superiore a 1 250 EUR.

Tuttavia, i richiedenti che avrebbero diritto ad importi superiori nell'ambito dei regimi previsti dai pertinenti regolamenti possono scegliere di aderire al regime semplificato a condizione che accettino di percepire l'importo massimo, fatto salvo il paragrafo 5.

L'aiuto di cui al regime semplificato è versato una volta all'anno a partire dall'anno di presentazione della domanda di partecipazione a tale regime fino al 2005.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

5. Gli Stati membri possono decidere di applicare l'articolo 4 al regime semplificato.
6. I richiedenti si impegnano a mantenere le terre in buone condizioni agronomiche. Possono utilizzare le terre per qualsiasi uso agricolo esclusa la produzione di canapa di cui al codice NC 5302 10 00.

Gli Stati membri definiscono le buone condizioni agronomiche tenendo conto, in particolare, delle misure adottate in applicazione del presente regolamento e dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione (*****).

7. Gli Stati membri possono decidere di applicare il regime semplificato a livello nazionale o regionale e di combinare il termine per i pagamenti previsti dal regime semplificato con il termine per i pagamenti contemplati da altri regimi di sostegno.

- (*) Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1308/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16).
- (**) Regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 811/2000 (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 1).
- (***) Regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3).
- (****) Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21).
- (*****) Regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1669/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8).
- (******) Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).
- (******) Regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 946/2001 (GU L 133 del 16.5.2001, pag. 8);

- 2) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Modalità di applicazione

1. La Commissione è assistita dal Comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 (*) oppure, se del caso, da altri competenti comitati di gestione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
4. Conformemente al paragrafo 2, la Commissione adotta:
 - le modalità di applicazione dell'articolo 2 bis, comprese le deroghe alle disposizioni dei pertinenti regolamenti e del regolamento (CEE) n. 3508/92 (**), necessarie al conseguimento dell'obiettivo della semplificazione, in particolare quelle relative alle condizioni di ammissibilità, ai termini di presentazione delle domande e di pagamento e alle disposizioni di controllo, nonché norme particolareggiate per evitare duplici richieste riguardo alle superfici e produzioni contemplate dal regime semplificato,

- le modifiche dell'allegato che si rivelino necessarie tenendo conto dei criteri indicati all'articolo 1, e
- se del caso, le modalità di applicazione del presente regolamento, comprese, in particolare, le misure necessarie ad impedire che vengano eluse le disposizioni degli articoli 3 e 4, nonché quelle relative all'articolo 7.

(*) Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

(**) Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WINBERG

Dichiarazione comune riguardante il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43)

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che le agenzie e gli organismi simili istituiti dal legislatore debbano avere disposizioni relative all'accesso ai propri documenti conformi a quelle del presente regolamento. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio plaudono all'intenzione della Commissione di proporre quanto prima modifiche agli atti istitutivi delle agenzie e degli organismi esistenti e di includere disposizioni pertinenti nelle future proposte concernenti l'istituzione di simili agenzie ed organismi e si impegnano ad approvare rapidamente gli atti necessari.
 2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esortano le istituzioni e gli organi che non rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1 ad adottare un regolamento interno sull'accesso del pubblico ai documenti che tenga conto dei principi e delle limitazioni del presente regolamento.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1245/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	77,9
	999	77,9
0707 00 05	052	71,6
	999	71,6
0709 90 70	052	83,0
	999	83,0
0805 30 10	388	70,6
	528	63,9
	999	67,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	95,3
	400	98,0
	404	115,4
	508	90,8
	512	85,0
	524	69,8
	528	77,0
	720	111,6
	800	216,0
	804	103,6
	999	106,3
	0809 10 00	052
999		192,6
0809 20 95	052	306,4
	064	162,7
	066	177,1
	068	172,6
	400	296,6
	999	223,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1246/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2001**

**che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera per i prodotti cerealicoli
che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 10 del regolamento (CEE)
n. 1600/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali.
- (2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, tali misure sono destinate a soddisfare, negli arcipelaghi, il fabbisogno per il consumo umano e per la trasformazione dei prodotti ivi elencati all'allegato. Tale fabbisogno viene valutato ogni anno nel quadro di un bilancio previsionale che può essere riveduto in corso di esercizio in funzione dell'andamento del fabbisogno nelle isole. La stima del fabbisogno delle industrie di trasformazione o condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale o tradizionalmente spediti verso il

resto della Comunità può formare oggetto di un bilancio separato.

- (3) In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore, è opportuno adottare il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento che beneficiano, secondo i casi, dell'esonero dai dazi all'importazione, per i prodotti provenienti dai paesi terzi, o dell'aiuto comunitario, per i prodotti provenienti dal mercato comunitario, sono stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

ALLEGATO

BILANCIO DI APPROVIGIONAMENTO DELLE AZORRE E DI MADERA IN PRODOTTI CEREALICOLI PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2001

Regione	Frumento tenero panificabile	Frumento tenero da foraggio	Frumento duro	Orzo	Granturco	Malto	Totale
Azzorre	17 500	—	250	8 750	50 000	500	77 000
Madera	12 500	—	2 500	1 250	17 500	1 250	35 000
Totale	30 000	—	2 750	10 000	67 500	1 750	112 000

REGOLAMENTO (CE) N. 1247/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2001****che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti cerealicoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le misure istituite dal regolamento (CEE) n. 1601/92 e destinate ad ovviare, per l'approvvigionamento in taluni prodotti cerealicoli, alle difficoltà di approvvigionamento connesse alla situazione geografica delle isole Canarie, consistono in esoneri dai dazi doganali all'importazione e nella concessione di un aiuto per la spedizione di prodotti cerealicoli provenienti dalla Comunità.
- (2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, tali misure sono destinate a soddisfare, nell'arcipelago, il fabbisogno per il consumo umano e per la trasformazione dei prodotti ivi elencati all'allegato. Tale fabbisogno viene valutato ogni anno nel quadro di un bilancio previsionale che può essere riveduto in corso di esercizio in funzione dell'andamento del fabbisogno nelle isole. La stima del fabbisogno delle industrie di trasformazione o condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale o tradizionalmente spediti verso il

resto della Comunità può formare oggetto di un bilancio separato.

- (3) Per agevolare la gestione di tale bilancio, è opportuno permettere la possibilità di modificare, in una certa misura, la ripartizione delle quantità ivi previste.
- (4) In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore, è opportuno adottare il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento che beneficiano, secondo i casi, dell'esonero dai dazi all'importazione, per i prodotti provenienti dai paesi terzi, o dell'aiuto comunitario, per i prodotti provenienti dal mercato comunitario, sono stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

ALLEGATO

**BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE ISOLE CANARIE IN PRODOTTI CEREALICOLI E GLUCOSIO
PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 20001 ⁽¹⁾**

(in t)

Codice NC	Prodotto	Quantità
1001 90	Frumento tenero	77 500
1001 10	Frumento duro	0
1003	Orzo	15 000
1004	Avena	2 000
1005	Granturco	90 000
1103 11 50	Semole di frumento duro	3 000
1103 13	Semole di granturco	2 000
1103 19	Semole di altri cereali	0
da 1103 21 a 1103 29	Pellets	0
1107	Malto	9 500
ex 1702 ⁽²⁾	Glucosio	750

⁽¹⁾ Le quantità fissate possono essere superate limitatamente al 25 %, purché sia rispettata la quantità complessiva fissata per l'insieme dei prodotti.

⁽²⁾ Diverso dai prodotti di cui ai codici 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1248/2001 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2001**

che modifica gli allegati III, X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di sorveglianza epidemiologica e test per l'individuazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, e l'articolo 23,

considerando quanto segue:

- (1) Disposizioni dettagliate per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) nei bovini, negli ovini e nei caprini sono dettate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001. Tali disposizioni prevedono tra l'altro test sistematici sui bovini di età superiore a 30 mesi immessi nella catena alimentare e test casuali sui bovini di età superiore a 30 mesi non immessi nella catena alimentare. Inoltre sono sottoposti a test tutti i bovini macellati d'urgenza o risultati malati all'atto della macellazione ai fini della distruzione nel quadro del sistema oltre trenta mesi (OTMS). Gli ovini e i caprini che mostrino segni clinici compatibili con l'EST sono sottoposti ad una sorveglianza attiva.
- (2) Considerata l'individuazione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in due bovini dell'età di 28 mesi nei test di routine effettuati su animali sottoposti a macellazione d'urgenza ed al fine di offrire un sistema di allarme rapido concernente l'insorgenza di eventuali sviluppi sfavorevoli relativi all'incidenza della BSE tra gli animali più giovani, il limite d'età dovrebbe essere abbassato a 24 mesi negli animali appartenenti a determinate popolazioni a rischio.
- (3) Nel quadro della sorveglianza condotta durante il primo trimestre del 2001, casi accertati di BSE sono stati rilevati in tutti gli Stati membri, salvo che in Grecia, Lussemburgo, Austria, Finlandia e Svezia. Il numero dei bovini appartenenti a determinati gruppi a rischio sottoposti a test nei suddetti Stati membri è stato il seguente: 248 in Grecia, 763 in Lussemburgo, 3 295 in Austria, 4 527 in Finlandia e 8 254 in Svezia.
- (4) Nel proprio parere del 6 luglio 2000 sul rischio geografico di BSE (GBR), il comitato scientifico direttivo (CSD) ha concluso che il livello di rischio geografico di BSE in Lussemburgo era pari a III (conferma della BSE ad un livello modesto) e che il livello di rischio geografico di BSE in Austria, Finlandia e Svezia era pari a II (BSE improbabile, ma non esclusa). La Grecia, adducendo

incertezze d'ordine giuridico e tecnico, non ha presentato un fascicolo per la valutazione.

- (5) Alla luce della sorveglianza condotta in Austria, Finlandia e Svezia, nonché della valutazione del CSD, in tali Stati membri la presenza della BSE risulta improbabile, ma non è esclusa. Laddove la BSE fosse presente, la maggiore probabilità di rilevarla si avrebbe effettuando esami sugli animali che siano morti negli allevamenti, che siano stati sottoposti a macellazione d'urgenza o siano risultati malati all'atto della normale macellazione. A tali Stati membri dovrebbe pertanto essere consentito ridurre i test sui bovini sani macellati.
- (6) Al fine di ottenere ulteriori informazioni sulla diffusione della BSE nel Regno Unito, i test nel quadro del sistema oltre trenta mesi (OTMS) dovrebbero essere estesi a tutti gli animali nati entro il primo anno dall'effettiva applicazione del divieto dei mangimi. Altri bovini macellati nell'ambito dell'OTMS dovrebbero essere sottoposti a test condotti su base casuale.
- (7) Agli Stati membri dovrebbe essere inoltre consentito sottoporre a test, a titolo volontario, altri bovini soprattutto laddove si ritenga che tali animali presentino un rischio più elevato, purché ciò non comporti perturbazioni nei flussi degli scambi.
- (8) È necessario chiarire le misure successive ai test sui bovini ed introdurre misure per impedire che carcasse potenzialmente contaminate da carcasse di animali positivi al test vengano immesse nella catena alimentare.
- (9) Dovrebbero essere introdotti test rapidi post mortem su base casuale per migliorare l'individuazione dello scrapie negli ovini e nei caprini. Per ottenere un quadro più completo della situazione occorre effettuare un campionamento casuale in due diverse popolazioni bersaglio: animali morti in allevamento e animali macellati.
- (10) Negli Stati membri con un modesto patrimonio zootecnico di ovini e caprini è difficile condurre un campionamento statisticamente significativo in entrambi i gruppi bersaglio. A tali Stati membri dovrebbe pertanto essere consentito di utilizzare un campione di dimensioni più piccole, mirato però sugli animali nei quali è più elevata la probabilità di rilevare casi positivi.
- (11) Considerato il ruolo della resistenza genetica nello sviluppo delle manifestazioni cliniche dello scrapie e la possibilità di utilizzare programmi di allevamento nella prevenzione, nel controllo e nell'eradicazione dello scrapie, occorrerebbe determinare il genotipo di tutti i casi di scrapie ed i casi riscontrati in genotipi resistenti dovrebbero essere sottoposti alla tipizzazione dei ceppi.

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(12) L'elenco dei laboratori di riferimento nazionali dovrebbe essere aggiornato.

(13) A seguito dell'introduzione dei test rapidi nei programmi di sorveglianza relativi agli ovini e ai caprini occorre definire metodi e protocolli diagnostici idonei. Dovrebbero inoltre essere aggiornati i metodi e i protocolli diagnostici previsti per i bovini.

(14) Ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 999/2001 verrà utilizzata una rilevazione statistica conclusiva per confermare o confutare le conclusioni dell'analisi di rischio condotta quale prima tappa nella definizione della situazione di un paese o di una regione in relazione alla BSE. I criteri minimi per la rilevazione statistica sono indicati nella parte B dell'allegato XI. Considerato il più modesto rischio di BSE in Austria, Finlandia e Svezia, come risulta dalla valutazione del CSD, e date le risorse sproporzionate in gioco, dovrebbe essere prevista una deroga per tali Stati membri, in modo da escludere dalla rilevazione gli animali morti in allevamento in regioni isolate con una bassa densità di animali.

(15) Per motivi di chiarezza, dovrebbero essere abrogate la decisione 98/272/CE della Commissione ⁽¹⁾ relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, modificata da ultimo dalla decisione 2001/8/CE ⁽²⁾, nonché la decisione 2000/764/CE della Commissione ⁽³⁾ sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, modificata da ultimo dalla decisione 2001/8/CE.

(16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato come segue:

- 1) il testo dell'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento;
- 2) il testo dell'allegato X, capitolo A, punto 3, è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento;
- 3) il testo dell'allegato X, capitolo C, è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento;
- 4) il testo dell'allegato XI, capitolo B, è sostituito dal testo dell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le decisioni 98/272/CE e 2000/764/CE sono abrogate.
2. I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al regolamento (CE) n. 999/2001. In particolare, i riferimenti all'allegato IV, parte A, della decisione 98/272/CE si intendono fatti all'allegato X, capitolo C, punto 4, del regolamento (CE) n. 999/2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 2001. Le disposizioni dell'allegato III, capitolo A, sezione II del regolamento (CE) n. 999/2001, di cui all'allegato I del presente regolamento, entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2002.

Le disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001, nella formulazione di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rivedute alla luce dei risultati dei primi sei mesi della sorveglianza.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 305 del 6.12.2000, pag. 28.

ALLEGATO I

«ALLEGATO III

SISTEMA DI SORVEGLIANZA

CAPITOLO A

I. SORVEGLIANZA SUI BOVINI

1. Osservazioni generali

La sorveglianza sui bovini viene condotta in conformità ai metodi di laboratorio indicati nell'allegato X, capitolo C, punto 3.1, lettera b).

2. Sorveglianza sugli animali macellati per il consumo umano

2.1. Tutti i bovini di età superiore a 24 mesi:

- sottoposti a "macellazione speciale d'urgenza", come definita all'articolo 2, lettera n), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ oppure
- macellati conformemente a quanto previsto dall'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c), della direttiva 64/433/CEE,

sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

2.2. Tutti i bovini di età superiore a 30 mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

2.3. In deroga a quanto previsto al punto 2.2 ed in relazione ai bovini nati, allevati e macellati nel loro territorio, l'Austria, la Finlandia e la Svezia possono decidere di esaminare soltanto un campione casuale. Il campione comprende almeno 10 000 animali l'anno.

3. Sorveglianza sugli animali non macellati per il consumo umano

Bovini di età superiore a 24 mesi morti oppure abbattuti, ma che non siano stati:

- abbattuti a fini di distruzione ai sensi del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione ⁽²⁾,
- abbattuti nel quadro di un'epidemia, come l'afta epizootica,
- macellati per il consumo umano,

sono sottoposti al test di accertamento della BSE su base casuale. Il numero di unità campionarie non è inferiore alla dimensione del campione indicata nella tabella. Il campionamento è continuo e rappresentativo di ciascuna regione.

Popolazione totale di età superiore a 24 mesi	Dimensione del campione (*)	Popolazione totale di età superiore a 24 mesi	Dimensione del campione (*)
100 000	950	4 500 000	6 000
200 000	1 550	5 000 000	6 500
300 000	1 890	5 500 000	7 000
400 000	2 110	6 000 000	7 500
500 000	2 250	6 500 000	8 000
600 000	2 360	7 000 000	8 500
700 000	2 440	7 500 000	9 000
800 000	2 500	8 000 000	9 500
900 000	2 550	8 500 000	10 000
1 000 000	2 590	9 000 000	10 500
1 500 000	3 000	9 500 000	11 000
2 000 000	3 500	10 000 000	11 500
2 500 000	4 000	10 500 000	12 000
3 000 000	4 500	11 000 000	12 500
3 500 000	5 000	11 500 000	13 000
4 000 000	5 500	12 000 000	13 500

(*) La dimensione del campione è stata calcolata in modo da rilevare una prevalenza dello 0,1 % con un'affidabilità del 95 % nelle sottopopolazioni di cui al punto 3, nell'ipotesi che la proporzione di tali sottopopolazioni sul totale dei bovini di età superiore a 24 mesi sia dell'1 %. Laddove la popolazione totale di bovini di età superiore a 24 mesi sia pari o superiore a 1 500 000 capi, la dimensione del campione è stata maggiorata di 500 unità campionarie ogni 500 000 capi (correzione di proporzionalità) in considerazione della maggiore probabilità di variazione del rischio di BSE nella popolazione.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽²⁾ GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14.

4. Sorveglianza sugli animali acquistati a fini di distruzione ai sensi del regolamento (CE) n. 716/96

- 4.1. Tutti gli animali soggetti a macellazione d'urgenza o risultati malati in sede di ispezione ante mortem sono sottoposti al test di accertamento della BSE.
- 4.2. Tutti gli animali nati tra il 1° agosto 1996 ed il 1° agosto 1997 sono sottoposti al test di accertamento della BSE.
- 4.3. Un campione casuale costituito ogni anno da almeno 50 000 animali diversi da quelli di cui ai punti 4.1 o 4.2 viene sottoposto al test di accertamento della BSE.

5. Sorveglianza degli altri animali

Oltre ai test di cui ai punti da 2 a 4, gli Stati membri possono, a titolo volontario, decidere di sottoporre a test altri bovini presenti sul loro territorio, in particolare laddove tali animali siano provenienti da paesi in cui siano stati registrati casi di BSE nel patrimonio indigeno, abbiano consumato mangimi potenzialmente contaminati o siano nati o discendenti da femmine infette da BSE.

6. Misure successive ai test

- 6.1. Quando un animale macellato per il consumo umano viene sottoposto al test di accertamento della BSE, la bollatura sanitaria prevista dal capitolo XI dell'allegato I alla direttiva 64/433/CEE non viene apposta sulla carcassa di quell'animale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.
- 6.2. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.1, qualora sia operativo nel macello un sistema ufficiale che impedisca che una parte qualunque degli animali sottoposti a test lasci il macello con apposta la bollatura sanitaria finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.
- 6.3. Ogni parte del corpo dell'animale sottoposto al test di accertamento della BSE, compresa la pelle, viene conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano distrutte conformemente a quanto previsto all'allegato V, punto 3 o 4.
- 6.4. Tutte le parti del corpo di un animale risultato positivo al test rapido, ivi compresa la pelle, sono distrutte conformemente a quanto previsto dall'allegato V, punto 3 o 4, salvo il materiale che debba essere conservato per la registrazione ai sensi del capitolo B, punto III.
- 6.5. Laddove un animale macellato per il consumo umano risulti positivo al test rapido, oltre alla carcassa risultata positiva al test sono distrutte, nella stessa catena di macellazione, almeno la carcassa che precede immediatamente la carcassa risultata positiva al test e le due carcasse immediatamente successive a quella risultata positiva al test, conformemente a quanto previsto al punto 6.4.
- 6.6. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.5 laddove nel macello sia operativo un sistema che impedisca la contaminazione tra le carcasse.

II. SORVEGLIANZA SUGLI OVINI E SUI CAPRINI

1. Osservazioni generali

La sorveglianza sugli ovini e sui caprini viene condotta conformemente ai metodi di laboratorio indicati nell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b).

2. Sorveglianza sugli animali macellati per il consumo umano

Gli animali di età superiore a 18 mesi macellati per il consumo umano vengono sottoposti a test sulla base della dimensione del campione indicata nella tabella. Il campionamento è continuo e rappresentativo di ciascuna regione e stagione. La scelta del campione viene messa a punto al fine di evitare la rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in termini di origine, specie, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra caratteristica. L'età degli animali viene calcolata sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili. Viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge.

Totale degli animali macellati di età superiore a 18 mesi	Dimensione minima del campione, animali macellati (*)	Totale degli animali macellati di età superiore a 18 mesi	Dimensione minima del campione, animali macellati (*)
5 000	4 750	60 000	13 260
10 000	7 760	70 000	13 490
15 000	9 470	80 000	13 660
20 000	10 540	90 000	13 800
25 000	11 270	100 000	13 910
30 000	11 790	150 000	14 250
40 000	12 490	200 000	14 430
50 000	12 940		

Totale degli animali macellati di età superiore a 18 mesi	Dimensione minima del campione, animali macellati (*)	Totale degli animali macellati di età superiore a 18 mesi	Dimensione minima del campione, animali macellati (*)
250 000	14 540	1 100 000	14 880
300 000	14 610	1 200 000	14 890
350 000	14 660	1 300 000	14 890
400 000	14 700	1 400 000	14 900
450 000	14 730	1 500 000	14 900
500 000	14 760	1 600 000	14 910
600 000	14 790	1 700 000	14 910
700 000	14 820	1 800 000	14 920
800 000	14 840	1 900 000	14 920
900 000	14 850	2 000 000	14 920
1 000 000	14 870	2 100 000	14 920
		2 200 000 o più	14 930

(*) La dimensione del campione è stata calcolata in modo da rilevare una prevalenza dello 0,02 % con un'affidabilità del 95 % negli animali macellati.

3. Sorveglianza sugli animali non macellati per il consumo umano

Animali di età superiore a 18 mesi morti oppure abbattuti, ma che non siano stati:

- abbattuti nel quadro di un'epidemia, come l'afra epizootica,
- macellati per il consumo umano,

sono sottoposti a test sulla base della dimensione del campione indicata nella tabella. Il campionamento è continuo e rappresentativo di ciascuna regione e stagione. La scelta del campione viene messa a punto al fine di evitare la rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in termini di origine, specie, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra caratteristica. L'età degli animali viene calcolata sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili. Viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge.

Totale degli animali di età superiore a 18 mesi (*)	Dimensione minima del campione, animali morti (**)
100 000	950
200 000	1 550
300 000	1 890
400 000	2 110
500 000	2 250
600 000	2 360
700 000	2 440
800 000	2 500
900 000	2 550
1 000 000	2 590
1 500 000 o più	3 000

(*) Qualora non sia noto il totale degli ovini e dei caprini di età superiore a 18 mesi, viene utilizzato al suo posto il totale di "pecore e agnelle montate" e di "capre aventi già figliato e capre montate".

(**) La dimensione del campione è stata calcolata in modo da rilevare una prevalenza dello 0,1 % con un'affidabilità del 95 % negli animali morti, nell'ipotesi che la proporzione degli animali morti rispetto alla popolazione totale di ovini e caprini di età superiore a 18 mesi sia dell'1 %.

4. Sorveglianza negli Stati membri con una modesta popolazione di ovini e caprini

Gli Stati membri in cui il totale degli ovini e dei caprini di età superiore a 18 mesi sia pari o inferiore a 500 000 capi possono, in deroga al campionamento previsto ai punti 2 e 3, decidere di sorvegliare insieme la seguente sottopopolazione:

- a) animali di età superiore a 18 mesi morti o abbattuti, ma che non siano stati:
 - abbattuti nel quadro di un'epidemia, come l'afra epizootica,
 - macellati per il consumo umano ("animali morti");
- b) animali di età superiore a 18 mesi il cui aspetto riveli uno stato di deperimento cronico ("animali che presentano uno stato di deperimento cronico").

Il numero complessivo delle unità campionarie che appartengono alla sottopopolazione suddetta considerata unitariamente e che sono sottoposte ogni anno a test in ciascuno Stato membro non è inferiore alla dimensione del campione indicata nella tabella.

Il campionamento è continuo e rappresentativo di ciascuna regione e stagione. La scelta del campione viene messa a punto al fine di evitare la rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in termini di origine, specie, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra caratteristica. Quando il campionamento viene eseguito su animali morti, l'età viene calcolata sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili. Viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge. Laddove vengano soggetti a campionamento animali che presentano uno stato di deperimento cronico, vengono prescelti per il campionamento solo gli animali ispezionati da un veterinario ufficiale e la cui età e i cui segni clinici siano ben documentati. Viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge.

Totale degli ovini e dei caprini di età superiore a 18 mesi (*)	Dimensione minima del campione, animali morti e animali che presentano uno stato di deperimento cronico
10 000	100
20 000	200
30 000	300
40 000	400
50 000	500
60 000	600
70 000	700
80 000	800
90 000	900
100 000	950
200 000	1 550
300 000	1 890
400 000	2 110
500 000	2 250

(*) Qualora non sia noto il totale degli ovini e dei caprini di età superiore a 18 mesi, viene utilizzato al suo posto il totale di "pecore e agnelle montate" e di "capre aventi già figliato e capre montate".

5. Sorveglianza sugli altri animali

Oltre ai programmi di sorveglianza previsti ai punti da 2 a 4, gli Stati membri possono, a titolo volontario, condurre la sorveglianza su altri animali, in particolare:

- animali utilizzati per la produzione lattiero-casearia,
- animali provenienti da paesi in cui sono stati registrati casi di EST nel patrimonio indigeno,
- animali che hanno assunto alimenti potenzialmente contaminati,
- animali nati o discendenti da femmine infetti da EST,
- animali provenienti da greggi infette da EST.

6. Misure successive ai test sugli ovini e sui caprini

Ogni parte del corpo dell'animale sottoposto a test, compresa la pelle, viene conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano distrutte conformemente a quanto previsto dall'allegato V, punto 3 o 4.

Tutte le parti del corpo di un animale risultato positivo al test rapido, ivi compresa la pelle, sono distrutte conformemente a quanto previsto dall'allegato V, al punto 3 o 4, salvo il materiale che debba essere conservato per la registrazione ai sensi del capitolo B, punto III.

7. Genotipizzazione

Per ciascun caso di EST accertato negli ovini viene determinato il genotipo della proteina prionica. I casi di EST riscontrati in genotipi resistenti (pecore con genotipi che codificano l'alanina in entrambi gli alleli nel codone 136, l'arginina in entrambi gli alleli nel codone 154 e l'arginina in entrambi gli alleli al codone 171) sono immediatamente comunicati alla Commissione. Laddove possibile, tali casi sono sottoposti alla tipizzazione dei ceppi. Qualora la tipizzazione dei ceppi non sia possibile, il gregge di origine e tutte le altre greggi cui l'animale ha appartenuto vengono sottoposte ad una più approfondita sorveglianza per l'individuazione di altri casi di EST ai fini della tipizzazione dei ceppi.

CAPITOLO B

I. INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO PRESENTARE NELLA LORO RELAZIONE

1. Numero di casi sospetti per specie animale, assoggettati a limitazioni di movimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.
2. Numero di casi sospetti per specie animale, sottoposti ad esami di laboratorio a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, nonché esito dell'esame.
3. Numero di greggi in cui siano stati segnalati e studiati casi sospetti negli ovini e nei caprini a norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2.
4. Stima della dimensione di ciascuna sottopopolazione di cui al capitolo A, parte I, punti 3 e 4.
5. Numero di bovini sottoposti a test in ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte I, punti da 2 a 5, metodo di scelta del campione ed esiti dei test.
6. Stima della dimensione di quelle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte II, punti da 2 a 4, prescelte per il campionamento.
7. Numero degli ovini, dei caprini e delle greggi sottoposti a test nell'ambito di ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte II, punti da 2 a 5, metodo di scelta del campione ed esito dei test.
8. Numero, classi di età e ripartizione geografica dei casi accertati di BSE e di scrapie. Paese di origine dei casi accertati di BSE e di scrapie, qualora esso non coincida con il paese che effettua la segnalazione. Numero, classi di età e ripartizione geografica delle greggi affette da scrapie. Per ogni caso di BSE dovrebbe essere indicato l'anno e se possibile il mese di nascita.
9. Casi accertati di EST in animali diversi da bovini, ovini e caprini.

II. INFORMAZIONI CHE LA COMMISSIONE DEVE PRESENTARE NELLA PROPRIA SINTESI

La sintesi viene presentata sotto forma di tabelle che indichino per ciascuno Stato membro almeno le informazioni di cui alla parte I.

III. DOCUMENTAZIONE

1. L'autorità competente conserva per sette anni la documentazione relativa a:
 - numero e tipo di animali assoggettati a limitazioni di movimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1,
 - numero ed esito delle ricerche cliniche ed epidemiologiche condotte a norma dell'articolo 12, paragrafo 1,
 - numero ed esito degli esami di laboratorio di cui all'articolo 12, paragrafo 2,
 - numero, identità ed origine degli animali sottoposti a campionamento nel quadro dei programmi di sorveglianza di cui al capitolo A nonché, se possibile, informazioni su età, razza e anamnesi,
 - genotipo della proteina prionica dei casi accertati di EST negli ovini,
 - metodo per la determinazione dell'età e sintomi clinici osservati in ciascun animale, qualora per il campionamento siano stati prescelti ovini e caprini con uno stato di deperimento cronico.
2. Il laboratorio di analisi conserva per sette anni una documentazione completa di tutti gli esami effettuati, in particolare i registri di laboratorio e, se del caso, i blocchi di paraffina e le fotografie dei "Western blot".»

ALLEGATO II

«3. I laboratori di riferimento nazionali sono i seguenti:

Austria:	Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling Robert Koch Gasse 17 A-2340 Mödling
Belgio:	CERVA-CODA-VAR Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Veterinary and Agrochemical Research Centre Groeselenberg 99 B-1180 Bruxelles
Danimarca:	Danish Veterinary Laboratory Bülowsvej 27 DK-1790 Copenhagen V
Finlandia:	Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos Hämeentie 57 FIN-00550 Helsinki
Francia:	Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments Laboratoire de pathologie bovine 31, avenue Tony Garnier BP 7033 F-69342 Lyon Cedex
Germania:	Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Anstaltsteil Insel Riems Boddenblick 5A D-17498 Insel Riems
Grecia:	Laboratory of Microbiology and Infectious Diseases Faculty of Veterinary Medicine Aristotelian University of Thessaloniki University Campus GR-54006 Thessaloniki (test rapidi e immunologici)
	Laboratory of Gross Pathology (Morgue) Faculty of Veterinary Medicine Aristotelian University of Thessaloniki Giannitson & Voutyra St GR-54627 Thessaloniki (istopatologia)
Irlanda:	Central Veterinary Research Laboratory Abbotstown Castleknock Dublin 15 Ireland
Italia:	Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta CEA Via Bologna I-148-10150 Torino
Lussemburgo:	CERVA-CODA-VAR Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Veterinary and Agrochemical Research Centre Groeselenberg 99 B-1180 Bruxelles
Paesi Bassi:	Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid, ID-DLO Lelystad Edelhertweg 15 Postbus 65 8200 AB Lelystad Netherlands

Portogallo:	Laboratório Nacional de Investigação Veterinária Estrada de Benfica, 701 P-1500 Lisboa
Regno Unito:	Veterinary Laboratories Agency Woodham Lane New Haw Addlestone Surrey KT15 3NB United Kingdom
Spagna:	Laboratorio de la Facultad de Veterinaria Departamento de Patología Animal (Anatomía Patológica) Zaragoza Spain (BSE e scrapie, metodi diversi dai test rapidi) Laboratorio Central de Veterinaria de Algete Madrid Spain (test rapidi) Centro de Investigacion en Sanidad Animal (CISA) Ctra, De Algete al Casar de Talamanca 28130 Valdeolmos (Madrid) Spain (EST diverse dalla BSE o dallo scrapie)
Svezia:	National Veterinary Institute S-751 89 Uppsala

ALLEGATO III

«CAPITOLO C

Campionamento ed esami di laboratorio**1. Campionamento**

Qualsiasi campione che si intenda esaminare per verificare la presenza di una EST deve essere prelevato utilizzando i metodi e i protocolli indicati nell'ultima edizione del "Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini" dell'Organizzazione internazionale delle epizoozie (OIE) (di seguito denominato "il manuale"). In mancanza di detti metodi e protocolli, i campioni vengono prelevati in maniera idonea alla corretta esecuzione dei test. I campioni vengono contrassegnati correttamente in modo da identificare l'animale sottoposto a campionamento.

2. Laboratori

Ogni esame di laboratorio per accertare la presenza di una EST è condotto in laboratori autorizzati.

3. Metodi e protocolli**3.1. Test di laboratorio per accertare la presenza di BSE nei bovini****a) Casi sospetti**

I tessuti di bovini da analizzare in laboratorio a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, sono sottoposti ad esame istopatologico secondo le prescrizioni dell'ultima edizione del manuale, tranne qualora il materiale abbia subito autolisi. Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo oppure se il materiale ha subito autolisi, i tessuti sono esaminati con uno degli altri metodi diagnostici descritti nel succitato manuale (immunocitochimica, immunocolorazione o rivelazione delle caratteristiche fibrille mediante microscopia elettronica). Tuttavia per questo non possono essere utilizzati i test rapidi.

Qualora l'esito di uno degli esami suddetti sia positivo, gli animali sono considerati affetti da BSE.

b) Sorveglianza della BSE

I tessuti di bovini da analizzare in laboratorio a norma dell'allegato III, capitolo A, parte I (Sorveglianza sui bovini), sono sottoposti a test rapido.

Se il test rapido dà un risultato positivo o non conclusivo, i tessuti sono immediatamente sottoposti a esami di verifica in un laboratorio ufficiale. L'esame di verifica inizia con un esame istopatologico del tronco cerebrale secondo le prescrizioni dell'ultima edizione del manuale, tranne nei casi in cui il materiale abbia subito autolisi o non si presti comunque a essere esaminato per via istopatologica. Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo oppure se il materiale ha subito autolisi, i tessuti sono esaminati con un altro dei metodi diagnostici di cui alla lettera a).

Un animale è considerato affetto da BSE se il risultato del test rapido è positivo o non conclusivo e

- il risultato del successivo esame istopatologico è positivo oppure
- il risultato di un altro metodo diagnostico di cui alla lettera a) è positivo.

3.2. Test di laboratorio per accertare la presenza dello scrapie negli ovini e nei caprini**a) Casi sospetti**

I tessuti di ovini e caprini da analizzare in laboratorio a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, sono sottoposti ad esame istopatologico secondo le prescrizioni dell'ultima edizione del manuale, tranne qualora il materiale abbia subito autolisi. Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo oppure se il materiale ha subito autolisi, i tessuti sono esaminati mediante tecnica immunocitochimica o immunocolorazione, come indicato nel suddetto manuale.

Qualora l'esito di uno degli esami suddetti sia positivo, l'animale viene considerato affetto da scrapie.

b) Sorveglianza dello scrapie

I tessuti degli ovini e dei caprini da analizzare in laboratorio a norma dell'allegato III, capitolo A, parte II (Sorveglianza sugli ovini e sui caprini) sono sottoposti a test rapido.

Se il test rapido dà un risultato positivo o non conclusivo, il tronco cerebrale viene immediatamente inviato ad un laboratorio ufficiale per gli esami di verifica mediante tecnica immunocitochimica o immunocolorazione, come indicato alla lettera a).

Qualora l'esito dell'esame di verifica sia positivo, l'animale viene considerato affetto da scrapie.

3.3. Test di laboratorio per accertare la presenza di EST diverse da quelle di cui ai punti 3.1 e 3.2

I test condotti per confermare la sospetta presenza di una EST diversa da quelle di cui ai punti 3.1 e 3.2 comprendono perlomeno un esame istopatologico del tessuto cerebrale. L'autorità competente può richiedere inoltre test di laboratorio, quali immunocitochimica, immunocolorazione, rivelazione delle caratteristiche fibrille mediante microscopia elettronica oppure altri metodi atti ad individuare la forma della proteina prionica associata alla patologia. Almeno un altro esame di laboratorio deve essere comunque condotto qualora l'esame istopatologico iniziale sia negativo o non conclusivo. Nel caso della prima comparsa della malattia devono essere condotti almeno tre esami diversi.

In particolare, laddove si sospetti la BSE in una specie diversa dai bovini, i campioni sono sottoposti, laddove possibile, alla tipizzazione dei ceppi.

4. Test rapidi

Per eseguire i test conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 1, vengono utilizzati, quali test rapidi ai sensi del presente regolamento, i seguenti metodi:

- test d'immunocolorazione secondo la metodica "western blotting" per l'individuazione del frammento resistente alle proteasi Pr^{Res} (test Prionics Check),
- ELISA chimilluminescente, consistente in un procedimento di estrazione associato alla tecnica ELISA, con l'uso di un reagente chimilluminescente potenziato (test Enfer),
- immunodosaggio a sandwich per la rivelazione di Pr^{Res} effettuato dopo una fase di denaturazione ed una di concentrazione (test Platelia della Bio-rad).

5. Test alternativi

(Da definire).

ALLEGATO IV

«B. Rilevazioni statistiche

1. La rilevazione statistica di cui all'articolo 22 riguarda:
 - gli animali sottoposti a campionamento ai sensi dell'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1 e 4.1,
 - tutti gli animali appartenenti alla sottopopolazione di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punto 3, invece di un campione casuale.

La presente disposizione applicabile per un anno può essere modificata sulla base dell'esperienza acquisita nel corso dei primi sei mesi.

2. Austria, Finlandia e Svezia possono decidere di derogare alle disposizioni di cui al punto 1, secondo comma, nelle regioni isolate con una bassa densità di animali.»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1249/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2001****che stabilisce il quantitativo disponibile nel secondo semestre del 2001 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime d'importazione previsto dall'accordo europeo concluso con la Slovenia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio, del 7 novembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/2000 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, considerando quanto segue:

In applicazione del regolamento (CE) n. 218/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, che stabilisce entro quali limiti possano essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel gennaio 2001 per taluni prodotti del

settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici ⁽⁴⁾, le domande di titoli d'importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CE) n. 2508/97 hanno interessato per alcuni prodotti quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire per ciascun prodotto il quantitativo disponibile per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi disponibili per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 a norma del regolamento (CE) n. 2508/97, per i prodotti originari della Slovenia, figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 31 del 2.2.2001, pag. 7.

ALLEGATO

Prodotti lattiero-caseari originari della Slovenia**Quantitativo totale disponibile per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001**

Codici NC e prodotti	0402 10 0402 21 Latte in polvere	0403 10 Iogurt	0406 90 Altri formaggi
in t	1 305,22	700	260,60

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2001****che stabilisce i quantitativi disponibili nel secondo semestre del 2001 relativo ai titoli d'importazione per taluni prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2414/98 della Commissione, del 9 novembre 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile ai prodotti del settore lattiero-caseario originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), e che abroga il regolamento (CEE) n. 1150/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2414/98 della Commissione, se il quantitativo globale oggetto delle domande di titolo d'importazione è inferiore al quantitativo disponibile per il periodo in questione, la Commissione determina il quantitativo restante, che si aggiunge a quello

disponibile nel periodo successivo dello stesso anno civile. È pertanto opportuno determinare il quantitativo disponibile nel secondo semestre del 2001 per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1706/98.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel corso dei primi dieci giorni del mese di luglio 2001 possono essere presentate domande di titoli d'importazione per i quantitativi seguenti:

- 1 000 t per i prodotti del codice NC 0402, contingente n. 09.4026,
- 1 000 t per i prodotti del codice NC 0406, contingente n. 09.4027.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 299 del 10.11.1998, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1251/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2001**

che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92 concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1116/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992 concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1610/2000⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'obbligo di inviare una notifica preliminare all'esportazione al momento della presentazione della domanda in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope e della risoluzione S-20/4 B delle Nazioni Unite deve essere identificato e notificato agli Stati membri.
- (2) Al fine di poter rispondere rapidamente a tali domande, è opportuno semplificare e abbreviare la procedura consentendo la modifica degli elenchi dei paesi a cui tali notifiche devono essere inviate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3769/92 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2001.

«Articolo 2

Condizioni specifiche per l'esportazione delle sostanze figuranti nella categoria 2

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, alle esportazioni delle sostanze classificate figuranti nella categoria 2 si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di base ogniqualvolta esse siano destinate ad un operatore avente sede in un paese figurante nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie C. Tali elenchi saranno regolarmente aggiornati dalla Commissione europea.»

- 2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Condizioni specifiche per l'esportazione delle sostanze figuranti nella categoria 3

Fatte salve condizioni più specifiche da determinarsi mediante accordi con i paesi terzi interessati, alle esportazioni delle sostanze classificate figuranti nella categoria 3 si applicano, conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento di base, le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di base ogniqualvolta esse siano destinate ad un operatore avente sede in un paese figurante nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie C e non possa essere concessa, conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo, un'autorizzazione individuale aperta. Tali elenchi saranno regolarmente aggiornati dalla Commissione europea.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 30.

REGOLAMENTO (CE) N. 1252/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2001
che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di Lolium perenne L.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2371/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1445/76 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1389/2000 ⁽⁴⁾, ha stabilito gli elenchi delle varietà di Lolium perenne L. ad alta persistenza, tardiva o semitardiva e di Lolium perenne L. a bassa persistenza, semitardiva, semiprecoce o precoce, ai sensi delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.
- (2) A partire dall'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 1445/76, la produzione di sementi certificate di talune varietà di Lolium perenne L. è scomparsa dal mercato,

dove sono apparse altre varietà che verranno commercializzate per la prima volta nel corso della campagna 2001/02. L'applicazione dei criteri di classificazione a talune varietà di Lolium perenne L. comporta il loro inserimento in uno degli elenchi di cui sopra. È quindi opportuno modificare in tal senso gli allegati del regolamento (CEE) n. 1445/76.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I e II del regolamento (CEE) n. 1445/76 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 275 del 27.10.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 23.6.1976, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 30.6.2000, pag. 11.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Varietà ad alta persistenza, tardiva o semitardiva

Aberavon	Barry	Cud	Herbal (T)
Abercraigs	Bartwingo	Cyrus	Herbie
Aberelf	Barweide	Dacapo	Herbus (T)
Ace	Belcampo (T)	Dali	Hercules
Action	Belfort (T)	Danilo	Hermes
Aladin	Bellevue	Darius	Hippo (T)
Allegro	Belmonte	Demarrage	Honneur
Amadeus	Bimal	Dexter	Icaro
Ambon	Bocage (T)	Disco	Ideal (T)
Ancona	Bologna	Domingo	Imago
Andes	Borvi	Donata	Isabel
Anduril	Boston	Dragon	Jetta
Animo	Boulevard	Dromore	Jumbo
Antara	Bovian	Duramo	Juventus (T)
Apollo	Brighstar	Eden	Kabota
Arabella	Brio	Edgar	Kalinka
Aragon	Brital	Electra	Karin
Ardri	Broutor	Elegana	Kavat
Aristo	Burton	Elgon (T)	Kelvin
Armor (T)	Cadans	Elka	Kent Indigenous
Atlas	Caddy	Eminent (T)	Kerdion
Avenue	Cadillac	Entrar	Kerval
Avignon	Calibra (T)	Envy	Laguna (T)
Babylon	Campania	Ernesto (T)	Lancelot
Baccara	Cancan	Esperon (T)	Langa
Ballet	Capper	Evita	Lasso
Barball	Captain	Exito	Leia
Barcampo	Cardinal	Fanal (T)	Leon
Barclay	Carillon	Fanny	Lex 86
Barcredo	Carnac	Faustino	Lexus
Bardessa	Carrera	Feeder	Lihersa
Bardoria	Carrick	Fetione (T)	Limage
Bareine	Cassius	Figaro	Limes
Barema	Castle (T)	Fingal	Link
Barenza	Chablis	Flair	Linocta
Barezane	Chagall	Foxtrot	Liparis
Barfort (T)	Chapparal	Freija	Lipondo
Barglen	Cheops (T)	Frisia	Liquick
Baricade	Choice	Gallant (T)	Lisabelle
Barink	Citadel (T)	Galore	Lisuna
Barlatan	Claudius	Garfield	Livonne
Barlenna	Clermont (T)	Gemma (T)	Livorno
Barlet	Clerpin	Gerona	Livree
Barlima	Colorado (T)	Gilford	Loretta
Barlinda	Compas	Gitana (T)	Lorettanova
Barlouise	Compliment	Gladio	Lorina
Barlow	Concerto	Glen	Madera (T)
Barluxe	Concile	Globe	Magella
Barmaco	Condesa (T)	Greenfair	Magic
Barmedia (T)	Cooper (T)	Greengold (T)	Magyar
Barmilka	Corbet	Greenstar	Maine
Barnhem	Cordoba	Gwendal	Mammout (T)
Barplus	Cornwall	Helios	Manhattan
Barpolo	Corona	Henrietta	Marabella
Barriere	Corso	Heraut	Margarita

Marino (T)	Navarra (T)	Prester	Status (T)
Markanta	Nelson	Profit	Stratos
Martina	Norlea	Progress	Summit
Marylin	Norton	Proton (T)	Superstar
Master	Odessa	Pulsar	Sussex
Mathilde (T)	Ohara	Rally (T)	Sydney
Maurice	Ohio	Rastro	Synerga
Meba	Opera	Recolta	Talbot
Melani	Opinion	Record	Talgo
Meltra RVP (T)	Option	Regatta (T)	Taya
Melvina	Orion (T)	Relon	Texas
Mentor	Orleans	Renoir	Tireno
Meradonna (T)	Outsider	Riikka	Titus
Merci	Orval	Ritz	Tivoli (T)
Merganda	Oxiana	Rival	Tobago
Merigold	Pacage	Roderick	Toledo
Merkator (T)	Paddock	Romark	Torino
Merkem (T)	Pagode	Ronja	Trani
Merlette	Panache	Roy (T)	Tresor
Merlov	Pancho	Sabor	Trimaran
Metric	Pandora (T)	Sakini	Trimmer
Mervue	Paradox (T)	Salem	Troubadour
Meteor	Parcour	Sameba	Tucson
Mexico	Pastoral (T)	Sanremo	Twingo
Mikado	Patora	Santiago (T)	Twydawn
Milca	Pavo	Sarsfield	Twygem
Millenium (T)	Pedro	Sauvignon	Twygold
Milton	Pelleas	Score (Fair Way)	Twyjade
Missouri (T)	Perfect	Scout	Twystar
Modenta	Perma	Sedona	Tyrone
Module	Phoenix (T)	Sensation	Ulysses
Modus (T)	Piamonte (T)	Sevilla	Umbria
Mombassa	Pippin	Siberia	Venetian
Mondial	Plaisir	Simford	Ventoux (T)
Montagne (T)	Player	Sirius (T)	Veritas
Montando (T)	Plenty	Sisu	Vienna
Montreux	Pluto (T)	Sixtus	Vigor
Morimba	Pomerol (T)	Solio	Vincent
Moronda	Portsteward	Sommora	Wadi
Murdock	Precision	Sourire	Weigra
Muscadet (T)	Preference	Sponsor	Wendy
Navan (T)	Premium	Sprinter	York
			Zambesi»

ALLEGATO II«*ALLEGATO II***Varietà a bassa persistenza, semitardiva, semiprecoce o precoce**

Abertorch (T)

Atempo (T)

Excel

Ferrari

Romeo

Solitaire (T)

Vedette

Verna Pajbjerg

Vivace

Wizard»

REGOLAMENTO (CE) N. 1253/2001 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 784/2001⁽⁴⁾, stabiliscono norme concernenti il finanziamento del regime di ristrutturazione e riconversione.
- (2) Le dotazioni finanziarie a favore degli Stati membri per l'esercizio 2000/01 sono state stabilite con la decisione 2000/503/CE della Commissione, del 25 luglio 2000, che fissa una ripartizione finanziaria indicativa per Stato membro, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2000/01⁽⁵⁾.
- (3) In particolare, le norme prevedono che gli importi stanziati a favore di uno Stato membro ma da questo non effettivamente utilizzati entro il 30 giugno siano destinati ad altri Stati membri che richiedono tali finanziamenti e che entro il 30 giugno hanno utilizzato l'intera dotazione ricevuta. Tali norme stabiliscono inoltre una riduzione degli importi stanziati a favore degli Stati membri negli esercizi finanziari successivi, se lo Stato membro in questione non ha effettivamente sostenuto le spese previste per l'esercizio finanziario in corso.
- (4) Durante il primo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione, alcuni Stati membri hanno incontrato difficoltà nell'istituire e nell'attuare tale regime. In detti Stati membri, l'applicazione delle norme di cui agli articoli 16 e 17 comporterebbe riduzioni eccessive degli importi disponibili per la ristrutturazione e la riconversione nel presente e nel prossimo esercizio finanziario. Tali difficoltà sono state meno gravi in altri Stati membri, che non potranno comunque spendere

tutti i fondi ad essi assegnati entro il 30 giugno ma dovrebbero poterli utilizzare entro il 15 ottobre.

- (5) Per l'esercizio 2000-01 e su base transitoria, è pertanto opportuno limitare tali riduzioni eccessive prevedendo la possibilità di destinare nuovamente gli importi relativi a spese non interamente sostenute entro il 30 giugno 2001 agli Stati membri che per tale data non hanno ancora completamente utilizzato la rispettiva dotazione, entro determinati limiti.
- (6) Per l'esercizio finanziario 2000-01, è inoltre opportuno prevedere in via transitoria la possibilità di destinare gli importi relativi a spese non effettivamente sostenute entro il 30 giugno 2001 agli Stati membri che hanno utilizzato una quota significativa della loro dotazione, entro il limite del rispettivo stanziamento iniziale.
- (7) Affinché gli Stati membri possano presentare la richiesta di cui al presente regolamento, questo deve entrare in vigore al più tardi il 30 giugno 2001.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000, è aggiunto il seguente paragrafo:

«8. Per quanto riguarda l'esercizio 2000-01:

- a) uno Stato membro che, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), notifica alla Commissione un importo inferiore al 75 % della dotazione finanziaria assegnatagli nel quadro della decisione 2000/503/CE della Commissione^(*), può trasmettere alla Commissione entro il 30 giugno una richiesta di successivo finanziamento della spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2000-01 superiore all'importo notificato alla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a);
- b) una richiesta presentata da uno Stato membro conformemente alla lettera a) del presente paragrafo è accettata nella misura in cui la somma dell'importo accettato e dell'importo notificato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), non supera il 75 % dello stanziamento complessivo previsto per lo Stato membro di cui trattasi dalla decisione 2000/503/CE. Quanto prima dopo il 30 giugno, la Commissione comunica agli Stati membri in quale misura le richieste possono essere accettate;

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 113 del 24.4.2001, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 201 del 9.8.2000, pag. 4.

- c) uno Stato membro che, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), notifica alla Commissione un importo pari ad almeno il 75 % della dotazione finanziaria assegnatagli nel quadro della decisione 2000/503/CE ma inferiore all'importo complessivo di tale dotazione, può trasmettere alla Commissione entro il 30 giugno una richiesta di successivo finanziamento della spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2000-01 superiore all'importo notificato alla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a);
- d) una richiesta presentata da uno Stato membro conformemente alla lettera c) del presente paragrafo è accettata nella misura in cui la somma dell'importo accettato e dell'importo notificato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), non supera l'importo complessivamente stanziato per lo Stato membro di cui trattasi dalla decisione 2000/503/CE. Quanto prima dopo il 30 giugno, la Commissione comunica agli Stati membri in quale misura le richieste possono essere accettate;
- e) in deroga al paragrafo 2, le domande presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), sono accettate su base proporzionale, utilizzando il quantitativo disponibile previa detrazione, per tutti gli Stati membri, del totale degli importi notificati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), e del totale degli importi accettati conformemente alle lettere b) e d) del presente paragrafo, dall'importo complessivamente assegnato agli Stati membri in base alla decisione 2000/503/CE. Quanto prima dopo il 30 giugno, la Commissione comunica agli Stati membri in quale misura le richieste possono essere accettate.

(*) GU L 201 del 9.8.2000, pag. 4.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1254/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2001****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari d'importazione del settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 2001 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2001, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2001
G2	100
G3	100
G4	100
G5	100
G6	100
G7	100

ALLEGATO II

(in t)

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001
G2	15 521,0
G3	2 274,0
G4	1 395,0
G5	3 050,0
G6	7 500,0
G7	2 750,0

REGOLAMENTO (CE) N. 1255/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2001

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il quarto trimestre 2001.
- (2) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi

a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato.

2. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001
1	7 000

REGOLAMENTO (CE) N. 1256/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2001****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il quanto delle carni suine, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 2001 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi

a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2001 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001 possono essere presentate, ai sensi de regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2001
1	100,0
2	100,0
3	100,0
4	100,0
H1	100,0
7	100,0
8	100,0
9	100,0
T1	100,0
T2	100,0
T3	100,0
S1	100,0
S2	100,0
B1	100,0
15	100,0
16	100,0
17	100,0

ALLEGATO II

(in t)

Gruppo	Quantitativo totale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001
1	3 544,5
2	366,4
3	489,0
4	11 500,6
H1	1 320,0
7	7 214,3
8	875,0
9	16 500,0
T1	750,0
T2	5 662,0
T3	1 489,0
S1	1 150,0
S2	93,8
B1	1 000,0
15	562,5
16	962,5
17	7 812,5

REGOLAMENTO (CE) N. 1257/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2001****che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del quarto trimestre 2001 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo

dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 30 settembre 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2305/95 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 233 del 30.9.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001
18	825,0
L1	165,0
19	687,5
20	82,5
21	812,5
22	390,0

REGOLAMENTO (CE) N. 1258/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2001****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione, del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la Slovenia, dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 2001 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2001, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato I.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001 per il quantitativo globale indicato nell'allegato II possono essere presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2001
23	100,00
24	100,00
25	100,00
26	100,00

ALLEGATO II

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001
23	383,7
24	132,3
25	126,0
26	828,0

REGOLAMENTO (CE) N. 1259/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2001****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto di importazione presentate nel mese di giugno 2001 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1065/2001 della Commissione, del 31 maggio 2001, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 2001 — 30 giugno 2002) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1065/2001 è stato fissato il quantitativo di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che può essere importato a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1065/2001 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi richiesti. Le domande presentate per i prodotti A vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti. Dati i quantitativi per i prodotti B per i quali

sono stati chiesti i titoli di importazione, è possibile soddisfare interamente le domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di diritto di importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1065/2001 per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

- a) 86,0109 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1065/2001;
- b) 100 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1065/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 37.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'11 giugno 2001
recante nomina di un membro titolare portoghese del Comitato delle regioni**

(2001/479/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta del governo portoghese,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

DECIDE:

Articolo unico

vista la decisione del Consiglio, del 26 gennaio 1998 ⁽¹⁾, che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

Il Sig. Luís Manuel Fernandes COELHO è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. José Carlos das Dores ZORRINHO, per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2001.

considerando che un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. José Carlos das Dores ZORRINHO, comunicate al Consiglio in data 15 marzo 2001;

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'11 giugno 2001
recante nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni

(2001/480/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio, del 26 gennaio 1998 ⁽¹⁾, che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla nomina a membro titolare del Comitato delle regioni del Sig. Vicente ÁLVAREZ ARECES, ex membro supplente;

vista la proposta del governo spagnolo,

DECIDE:

Articolo unico

La Sig.ra Paz FERNÁNDEZ FELGUEROSO è nominata membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. Vicente ÁLVAREZ ARECES per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'11 giugno 2001
recante nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni

(2001/481/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio, del 26 gennaio 1998 ⁽¹⁾, che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della Sig.ra Soledad BECERRIL BUSTAMANTE, comunicate al Consiglio in data 30 giugno 2000;

vista la proposta del governo spagnolo,

DECIDE:

Articolo unico

La Sig.ra Pilar BLASCO I PRIM è nominata membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione della Sig.ra Soledad BECERRIL BUSTAMANTE per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'11 giugno 2001
recante nomina di un membro titolare tedesco del Comitato delle regioni

(2001/482/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio, del 26 gennaio 1998 ⁽¹⁾, che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Rolf EGGERT, membro titolare, comunicate al Consiglio in data 29 maggio 2001;

vista la proposta del governo tedesco,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. Helmut HOLTER è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. Rolf EGGERT per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.